

Corte di Cassazione, Sez. 3, **Sentenza** n. **14757** del **26/06/2007**.

Con riguardo ai debiti pecuniari delle pubbliche amministrazioni, la disposizione di cui all'art. 11 comma 1 bis legge n. 68 del 1993, che non consente esecuzioni forzate presso soggetti diversi dal tesoriere dell'ente territoriale, risulta osservata allorché il pignoramento presso terzi sia eseguito presso la banca che effettivamente sia incaricata del servizio, ancorché non venga indicata tale qualità; né rileva che il pignoramento riguardi genericamente tutte le somme dovute dalla banca, ove non venga dimostrata l'esistenza tra quest'ultima e l'ente di rapporti diversi da quelli facenti capo alla Tesoreria.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

...

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

COMUNE DI TIVOLI, in persona del Sindaco pro tempore Dott. VINCENZI Marco, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SALARIA 332, presso lo studio dell'Avvocato DE MAJO Antonio, che lo difende, giusta delega in atti;

- ricorrente -

Contro: MS, elettivamente domiciliata in ROMA VIA ..., presso lo studio dell'avvocato ..., che la difende, giusta delega in atti;

-

controricorrente

-

avverso la sentenza n. 3854/02 della Corte d'Appello di ROMA, prima sezione, emessa il 23/10/02, depositata il 4/11/02, R.G. 3731/00;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/05/07 dal Consigliere Dott. FGiovanni;

udito l'Avvocato D;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. M, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto notificato il 16.12.93 MS, creditrice del Comune di Tivoli della somma di L. 1.090.573.600, eseguiva pignoramento presso terzi, citando contestualmente la Banca Popolare di Ancona - Filiale di Tivoli a rendere la dichiarazione di cui all'art. 547 c.p.c., per tutte le somme a qualunque titolo dalla stessa dovute al Comune sino a concorrenza di L. 1.300 milioni.

Il Comune di Tivoli proponeva opposizione all'esecuzione davanti alla Pretura di Roma - sede distaccata di Tivoli per sentir dichiarare, previa sospensione dell'esecuzione, l'inefficacia, nullità e/o inammissibilità del suddetto pignoramento, essendo state violate le disposizioni di cui alla L. n. 68 del 1993, art. 11, comma 1 bis, che non consentono esecuzioni forzate presso soggetti diversi dal Tesoriere dell'ente territoriale.

Il Pretore, dopo che la banca aveva reso la dichiarazione di terzo all'udienza del 20.1.94, respinta la richiesta di sospensione, rimetteva le parti per il prosieguo nel merito dinanzi al Tribunale di Roma, competente per valore.

Si costituiva in giudizio la M, chiedendo il rigetto dell'opposizione perché infondata.

Il Tribunale, con sentenza n. 9648/99, respingeva l'opposizione:

proposto appello da parte del Comune e costituitasi in giudizio l'appellata, che resisteva al gravame, la Corte di Appello di Roma, con sentenza depositata il 4.11.2002, rigettava l'appello. Avverso detta sentenza ha quindi proposto ricorso per cassazione il Comune di Tivoli, affidandosi a due motivi, mentre la MATTEI ha resistito al gravame con controricorso, depositando anche una memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente si duole della violazione dell'art. 543 c.p.c., e di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su un punto decisivo, non avendo la Corte territoriale tenuto conto del fatto che nella fattispecie il pignoramento presso terzi eseguito ad istanza della MATTEI aveva riguardato genericamente tutte le somme dovute e debende dalla banca e, quindi, somme diverse da quelle relative al servizio di Tesoreria svolto per conto del Comune di Tivoli.

Con il secondo motivo si duole invece di omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione su un punto decisivo, nonché di violazione del giudicato, non avendo la Corte territoriale tenuto nel debito conto che la MATTEI, con atto di transizione del 7.11.96, aveva accettato la somma portata in precetto rinunciando espressamente agli interessi successivi al precetto stesso e che era passata in giudicato la sentenza del T.A.R. che, nel dichiarare inammissibile il ricorso della MATTEI per l'esecuzione del giudicato di cui alla sentenza della Corte di appello di Roma n. 2890/93 (sentenza in forza della quale era stato intimato il precetto de quo), aveva preliminarmente rilevato che la cognizione in ordine alla legittimità o meno della ritenuta fiscale operata dal Comune rientrava nella giurisdizione esclusiva delle Commissioni tributarie.

1. Il primo motivo non è fondato.

Ed invero, la Corte territoriale, rilevando l'infondatezza del primo motivo di appello dell'odierno ricorrente, ha spiegato, con motivazione ineccepibile ed immune da vizi logici ed errori giuridici, le ragioni per le quali ha ritenuto come legittimamente eseguito il pignoramento presso terzi in danno del Comune di Tivoli, evidenziando come nel caso di specie sia stato pienamente rispettato il dettato della L. n. 68 del 1993, art. 11, comma 1 bis, (secondo il quale non sono ammesse esecuzioni forzate presso soggetti diversi dal Tesoriere del Comune) e come la Banca Popolare di Ancona si sia espressamente dichiarata tale nel rendere la dichiarazione di terzo, nonché facendo corretto riferimento alla circostanza che il Comune, pur sostenendo che erano state pignorate somme del tutto estranee ai rapporti facenti capo alla Tesoreria, non è stato in grado di dimostrare l'esistenza di altri rapporti, diversi da quest'ultimi, con la suddetta Banca Popolare.

Si rileva altresì che la sentenza impugnata ha giustamente ritenuto irrilevante la circostanza che il pignoramento sia stato effettuato dalla creditrice presso la banca senza l'indicazione espressa della qualità di Tesoriere del Comune di Tivoli in capo alla stessa, in quanto la legge consente solo nei riguardi del terzo avente detta qualità l'azione esecutiva nei confronti dei Comuni e la banca stessa ha reso la sua dichiarazione di terzo spendendo espressamente la qualità in parola.

2. Anche il secondo motivo, che ripete sostanzialmente il contenuto del secondo motivo di appello, non è fondato.

Infatti, sui punti in questione la Corte di merito ha fornito risposte adeguate ed assolutamente soddisfacenti, evidenziando come l'accordo transattivo, invocato dal ricorrente, secondo cui la MATTEI avrebbe accettato la somma indicata in precetto rinunciando agli ulteriori interessi maturati e maturandi a decorrere dal 2.12.93 e cioè successivi all'atto di precetto, non aveva avuto in realtà alcuna attuazione dalle parti interessate, come aveva affermato la creditrice, non smentita sul punto dal Comune di Tivoli. Nè risulta comunque dagli atti che quest'ultimo abbia fornito la prova, nel corso dei due giudizi di merito, di avere - come ora sostiene in ricorso - corrisposto alla MATTEI i pagamenti previsti nel suddetto accordo transattivo e di avere, quindi dato attuazione all'accordo stesso, salvo la questione relativa alla ritenuta fiscale operata sulla somma che si assume corrisposta.

Corretta deve, perciò, ritenersi la conclusione affermata dalla Corte territoriale, secondo cui la transazione in questione va considerata del tutto superata ed inefficace.

Nè pare apprezzabile la denunciata mancata motivazione in ordine alla sentenza del T.A.R. passata in giudicato, atteso che - come affermato dallo stesso ricorrente a pag. 9 del ricorso - il T.A.R. si era limitato a statuire circa l'inammissibilità del ricorso della MATTEI diretto a chiedere l'esecuzione del giudicato formatosi tra le parti a seguito della sentenza n. 2890/93 della Corte di Appello di Roma.

D'altra parte va rilevato che, ove il ricorrente avesse voluto far valere nel presente giudizio di legittimità eventuali altre statuizioni affermate - sia pure in via meramente incidentale - nel

suddetto provvedimento del T.A.R. ed ottenere, quindi, sulle stesse una valutazione motivata da parte della Corte territoriale, avrebbe dovuto, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso, specificare quei rilievi o accertamenti contenuti nel provvedimento stesso sui quali il giudice dell'appello non si sarebbe pronunciato, e precisamente quelli secondo cui il Comune di Tivoli avrebbe provveduto a versare l'intera somma indicata nel precetto, nel pignoramento e nell'atto di transazione, sia pure operando su di essa la ritenuta fiscale di legge, il cui importo sarebbe stato peraltro corrisposto all'erario, atteso che la Corte di cassazione non è tenuta a ricercare al di fuori del contesto del ricorso le ragioni che dovrebbero sostenerlo (Cass. civ., sez. 3, 11.1.2002, n. 317). Il ricorso va, pertanto, rigettato, con la condanna del ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 10.100,00, di cui Euro 10.000,00, per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge. Così deciso in Roma, il 15 maggio 2007.

Depositato in Cancelleria il 26 giugno 2007